



## SCUOLA SECONDARIA DI 1<sup>^</sup> GRADO “Fresa - Pascoli”

Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

Viale Europa ~ 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

[samm28800n@istruzione.it](mailto:samm28800n@istruzione.it)

Scuola Secondaria Statale 1° grado –  
"Fresa - Pascoli" – Nocera Superiore  
Prot. 0001870 del 10/09/2019  
(Uscita)

Nocera Superiore, 09/09/2019

**A tutti i Docenti  
Al Direttore SGA  
Al Personale ATA  
All'Albo Sede  
Agli Atti Sede**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO (Intervallo attività didattiche e USCITE NEI BAGNI) A.S. 2019/20 – Ore 10.00 /10.15 prime due settimane  
Ore 11.00/11.15 a regime**

Durante l'intervallo e durante la mensa, che rappresentano un momento educativo, è opportuno che **il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio vigilino** sul comportamento, in maniera da evitare che siano arrecati danni alle persone e alle cose. Per disciplinare l'afflusso delle classi ai servizi igienici il periodo di intervallo è normalmente di **15 MINUTI (10.00/10.15 provvisorio Ore 11.00/11.15 a regime)**. TALE LASSO ORARIO PERMETTE UNA VIGILANZA PIU' DEFINITA DELL'INTERVALLO che andrebbe ad interessare il docente della terza ora.

**L'uso dei servizi igienici rimane ECCEZIONALMENTE comunque possibile in caso di bisogno per l'intera durata dell'orario scolastico.** In ordine ai problemi sulla vigilanza alunni durante la ricreazione ed il cambio dell'ora si diramano indicazioni operative che vanno nel senso di **attenzionare particolarmente questi delicati momenti**. In seguito a controllo quotidiano dello scrivente nell'anno scorso su problemi e criticità emergenti derivanti da un comportamento, educativamente e formativamente poco consono, al fine di evitare spiacevoli incidenti e criticità, si fa appello ai coordinatori di classe nonché ai docenti tutti di sensibilizzare gli alunni a tenere un comportamento consono ai principi formativi della nostra scuola anche e soprattutto nei momenti che riguardano le uscite nei bagni, la ricreazione delle ore 10.00, gli ingressi e le uscite dalla scuola. Lo scrivente si riserverà in autotutela quando ravviserà il persistere di situazioni a rischio e fuori dalle regole del nostro regolamento di Istituto di sospendere fino a nuovo ordine il momento della ricreazione se non vissuto con la dovuta responsabilità e attenzione nel rispetto delle procedure.

**In tal senso si ricorda ai docenti che....**

L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica. A sancirlo una sentenza della Cassazione. Approfondiamo due momenti critici della sorveglianza, il cambio d'ora e la ricreazione. La sorveglianza deve avvenire dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato dall'Istituto. La responsabilità per la Pubblica Amministrazione sussiste anche al di

fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, principio sancito anche dalla Cassazione, facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le "uscite" e i viaggi di istruzione. Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dei docenti è estesa anche ai 5 minuti prima l'inizio delle lezioni, periodo durante il quale il docente deve trovarsi già in classe.

Affrontiamo due casi particolari

### **Il cambio d'ora**

**Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi per andare nell'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni. Anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. In questi casi è bene far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all'affidamento dei minori. Non è responsabile il docente nel caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante.**

### **Ricreazione**

**Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.**

Il D.S.  
dott. Michele Cirino